

Sentenza Cassazione Lavoro n°29000 del 10.12.08 - Lavoro autonomo e lavoro subordinato: elementi distintivi

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, non deve prescindersi dalla volontà delle parti contraenti, e sotto questo profilo, va tenuto presente il nomen iuris utilizzato, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle stesse parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1362 secondo comma c.c., e in caso di contrasto tra dati formali e fattuali relativi alle caratteristiche e alle modalità della prestazione è necessario dare rilievo ai secondi, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione formale, non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del contratto.